

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 24 dicembre 2020

**D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4074**

**Linee guida per l'attuazione della fase II della misura azioni di rete per il lavoro - A valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Visti:

- la legge 23 luglio 1991 n. 223 e ss.mm.ii. «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»;
- il d.lgs. 148/2015 e ss.mm.ii. «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il d.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- l'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130) «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visti i provvedimenti governativi che hanno dichiarato e disciplinato lo stato di emergenza sanitaria per COVID-19:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza sanitaria da COVID-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, dell'articolo 4;
- i successivi provvedimenti governativi e le ordinanze regionali con cui è stato prorogato e disciplinato lo stato di emergenza e disposte misure restrittive per il contenimento dei contagi, in particolare i recenti d.p.c.m. 7 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020;

Visti altresì

- l'art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che stabilisce che «A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 e 2020/558»;
- l'art. 242 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che stabilisce le modalità per il Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei;

Preso atto che:

- con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l'invito a finalizzare un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l'obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia COVID-19;

Atteso che:

- con d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3372 «Approvazione schema di accordo «Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020» è stato approvato lo schema di Accordo dando mandato al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, di sottoscrivere l'Accordo ed alle Autorità di Gestione del POR FESR ed FSE 2014-2020 di procedere alla riprogrammazione dei relativi POR 2014-2020, al fine di rendere disponibili le risorse per l'Accordo, a seguito della conferma da parte del Governo nazionale della disponibilità delle risorse nazionali;
- in data 16 luglio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e Regione Lombardia di cui allo schema approvato con d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3372 che prevede, tra le altre, l'assegnazione a Regione Lombardia di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ex art. 242 del d.l. 34/2020 pari a 362 milioni di euro di cui 345,7 milioni di euro come risorse FSC aggiuntive e 16,3 milioni di euro come risorse FSC da riprogrammare;
- con delibera CIPE numero 42, del 28 Luglio 2020 «Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale» è stata approvata la riprogrammazione con nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a seguito di Accordo tra Regione Lombardia e Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Dato atto che:

- l'Accordo sopra citato individua il Lavoro tra i cinque ambiti prioritari a cui possono essere destinate le risorse riprogrammate riassegnate alle Regioni mettendo a disposizione delle stesse equivalenti risorse FSC, anche al fine di garantire la copertura di eventuali progetti non più finanziati dai fondi strutturali europei;
- nell'elenco degli interventi riprogrammati a valere sulle risorse FSC sono previsti gli interventi a favore delle politiche attive per il lavoro per un importo di Euro 100 Milioni;

Visto il documento di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 versione 6.0 adottata con decisione CE C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;

Valutato che:

- la crisi sanitaria da COVID-19 e i provvedimenti introdotti a livello nazionale, che hanno previsto la chiusura o la limitazione prolungata di attività economiche e produttive, hanno determinato un forte impatto negativo sul contesto socio-economico lombardo e sul mercato del lavoro;
- si prevede che una volta rimosso il blocco dei licenziamenti gli effetti negativi della crisi in corso sulle condizioni del mercato del lavoro si amplificheranno, portando all'aumento di casi di lavoratori fuorusciti o in fase di espulsione da aziende e settori in crisi con impatti di natura sociale ed economica sui territori interessati;
- tale effetto è confermato anche dal massiccio ricorso da parte delle aziende lombarde agli ammortizzatori sociali;
- i lavoratori in uscita o fuorusciti da situazioni di crisi aziendale e settoriale sono caratterizzati da una storia e da un'esperienza professionale comune per cui il supporto al reinserimento lavorativo di tali lavoratori risulta particolarmente efficace se gestito in gruppo;

Preso atto che:

- in coerenza con i principi delle leggi regionali n. 22/2006 e n. 19/2007 è stato sviluppato il sistema regionale integrato di politiche di istruzione, formazione e lavoro;
- l'art. 17 ter della legge regionale n. 22/2006 prevede che gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro e che la Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento di dette azioni;
- Regione Lombardia, in attuazione del sopra citato articolo, con d.g.r. n. X/6686 del 9 giugno 2017 e d.g.r. n. XI/677 del 24 ottobre 2018 ha individuato quale misura complementare a Dote Unica Lavoro, le Azioni di rete per il lavoro, attivate da reti di partenariato, quale strumento per la programmazione e l'attuazione di interventi rivolti a gruppi di lavoratori in uscita o fuoriusciti da situazioni di crisi aziendale;
- con d.g.r. n. XI / 1532 del 15 aprile 2019 «Linee guida per la partecipazione della Regione Lombardia agli accordi in sede governativa riguardanti le richieste di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 22-bis d.lgs. 148/2015 e ss.mm.ii., e dell'art. 44 d.l. 109/2018, convertito con modificazioni dalla l. 130/2018 sono individuate le Azioni di Rete per il Lavoro tra le azioni rese disponibili dalla Regione Lombardia nell'ambito degli interventi previsti nei piani e programmi regionali di politiche attive del lavoro;

Vista la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro» e il relativo decreto attuativo 9749 del 31 ottobre 2012 di «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione b - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011»;

Preso atto che:

- l'obiettivo della misura Azioni di Rete per il Lavoro è da un lato accompagnare alla ricollocazione gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi, per supportare il mantenimento dei livelli occupazionali nei settori/filiere produttive più colpiti, dall'altro favorire la ripresa economica attraverso una riqualificazione dei lavoratori che verranno formati per una loro transizione verso i settori che risulteranno più produttivi;
- per raggiungere tali finalità, i progetti presentati a valere sulla misura, che devono avere come capofila un operatore accreditato ai servizi al lavoro, supportano il dialogo tra le parti e realizzano servizi rivolti a gruppi di lavoratori, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo;
- l'intervento consente di attivare servizi al lavoro e di formazione a favore di lavoratori colpiti dalla crisi, stimolando la messa in rete di diversi soggetti del sistema socio economico;
- Visto l'Avviso Comune «Indirizzi fondanti per il potenziamento delle misure di politica attiva regionale per la ripresa» sottoscritto tra Regione Lombardia e le parti sociali, comunicato in Giunta il 26 ottobre 2020, con il quale:
  - sono stati rilanciati gli strumenti regionali di politica attiva esistenti con una dotazione straordinaria sia mediante modifiche utili a favorire l'accesso ai servizi e la riconversione professionale attraverso:
    - attraverso l'introduzione di misure complementari utili a garantire il mantenimento e, ove possibile, la crescita dei livelli occupazionali anche mediante la riqualificazione delle professionalità anche con riferimento alle skills maggiormente richieste dal mercato e alle sfide di trasformazione del tessuto produttivo e dei servizi poste dalla digitalizzazione e dall'economia verde;
    - il sostegno alle aziende che assumono soggetti destinatari dei percorsi di politica attiva, sostenendo l'obiettivo prioritario della crescita o del mantenimento occupazionale, anche mediante la trasformazione di contratti di lavoro precedenti;
  - è stato previsto per le Azioni di rete per il lavoro uno snellimento delle procedure di accesso alla misura,

con l'eliminazione del vincolo sul numero di aziende di provenienza dei lavoratori e maggiori ore a disposizione per la riqualificazione;

Rilevato pertanto opportuno definire le seguenti modifiche evolutive per la misura Azioni di Rete per il Lavoro;

- snellimento delle procedure di accesso alla misura, con l'eliminazione del vincolo sul numero di aziende di provenienza dei lavoratori, mantenendo il criterio dell'omogeneità del gruppo di destinatari del progetto rispetto al settore, alla figura professionale o al territorio di riferimento per meglio rispondere alle mutate esigenze del contesto socio economico legato anche alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria in atto;
- rafforzamento dei percorsi di riqualificazione garantendo maggiori strumenti a disposizione per i servizi formativi;
- adozione di procedure di gestione semplificate che, in un'ottica di progetto, consentano la gestione facilitata di gruppi omogenei di lavoratori;
- revisione del paniere dei servizi e dei costi standard in linea con quanto previsto per la misura Dote Unica Lavoro - Fase IV;

Vista la d.g.r. n. XI/3870 del 17 novembre 2020 che prevede l'introduzione, nella Dote Unica Lavoro Fase IV della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari della dote, stabilendo i criteri di assegnazione del contributo;

Rilevato inoltre opportuno in analogia con la citata d.g.r. n. XI/3870 del 17 novembre 2020 prevedere l'introduzione, in affiancamento alle Azioni di Rete per il Lavoro, della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti, rimandando a successivi atti la definizione delle disposizioni attuative;

Rilevata l'opportunità di riprogrammare la misura Azioni di rete per il Lavoro per meglio rispondere alle nuove esigenze del contesto economico e sociali, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nell'ambito della nuova programmazione finanziaria illustrata in premessa;

Verificato che la Misura Azioni di Rete per il lavoro, definita nelle Linee Guida di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, non si configura quale Aiuto di Stato in quanto:

- con la misura regionale Azioni di Rete per il Lavoro si intendono finanziare, attività che consistono in servizi di interesse generale che non prevedono la concessione di alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza;
- la misura si attua attraverso gli operatori accreditati, scelti con criteri di qualità e in modo aperto e trasparente (d.g.r. n. 2412 del 26 ottobre 2011) che erogano servizi di formazione e lavoro nell'ambito di un regime concessorio/autorizzatorio finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;
- i servizi formativi finanziati dall'iniziativa Azioni di rete per il lavoro consistono in una formazione permanente e di specializzazione che risponde ad esigenze di persone fisiche e non ad esigenze aziendali;
- la misura è realizzata attraverso l'erogazione di servizi riconosciuti a fronte delle spese sostenute dagli operatori della rete e rimborsati a condizione della presentazione del rendiconto dei servizi realizzati;

Visto il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato in data 15 dicembre 2020;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

Ritenuto di approvare le linee guida per l'attuazione della Fase II della misura Azioni di rete per il lavoro, descritte nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti necessari all'approvazione del nuovo Avviso Azioni di Rete per il Lavoro - Fase II sulla base delle linee guida di cui allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto di prevedere l'introduzione, in analogia a quanto previsto per la misura Dote Unica Lavoro Fase IV, in affiancamento alla misura Azioni di Rete per il Lavoro, della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti di Azioni

## Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 24 dicembre 2020

di Rete, rimandando a successivi atti le disposizioni attuative, secondo i seguenti criteri:

- gli importi degli incentivi sono differenziati per tipologia di contratto da un minimo di € 5.000 fino ad un massimo di € 9.000 per l'assunzione di donne o over 55;
- l'incentivo assunzionale potrà essere riconosciuto a partire dai contratti di lavoro subordinato sottoscritti successivamente alla data del provvedimento attuativo dirigenziale e accessibile a tutti i destinatari dei progetti di Azioni di Rete che avranno conseguito un risultato in esito al progetto;
- l'incentivo sarà riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato o di apprendistato, ad esclusione dei contratti di somministrazione;

Ritenuto di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti attuativi necessari all'introduzione della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti di Azioni di Rete per il Lavoro;

Ritenuto di stabilire che gli interventi di cui al presente provvedimento, trovano copertura finanziaria complessiva per € 9.500.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui all'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

Ritenuto di dare atto che tale stanziamento potrà essere aggiornato a seguito dei successivi atti di programmazione relativi alle risorse di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

Sentite le parti sociali;

Atteso che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono assolti in sede di adozione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le linee guida per l'attuazione della Fase II della misura Azioni di rete per il lavoro, descritte nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti necessari all'approvazione del nuovo Avviso Azioni di Rete per il Lavoro sulla base delle linee guida di cui allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

3. di prevedere l'introduzione, in analogia a quanto previsto per la misura Dote Unica Lavoro Fase IV, in affiancamento alla misura Azioni di Rete per il Lavoro, della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti di Azioni di Rete, rimandando a successivi atti le disposizioni attuative, secondo i seguenti criteri

- gli importi degli incentivi sono differenziati per tipologia di contratto da un minimo di € 5.000 fino ad un massimo di € 9.000 per l'assunzione di donne o over 55;
- l'incentivo assunzionale potrà essere riconosciuto a partire dai contratti di lavoro subordinato sottoscritti successivamente alla data del provvedimento attuativo dirigenziale e accessibile a tutti i destinatari dei progetti di Azioni di Rete che avranno conseguito un risultato in esito al progetto;
- l'incentivo sarà riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato o di apprendistato, ad esclusione dei contratti di somministrazione;

4. di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti attuativi necessari all'introduzione della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti di Azioni di Rete per il Lavoro;

5. di stabilire che gli interventi di cui al presente provvedimento, trovano copertura finanziaria complessiva per € 9.500.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui all'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la

coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

6. di dare atto che tale stanziamento potrà essere aggiornato a seguito dei successivi atti di programmazione relativi alle risorse di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e sul Portale dedicato alla Programmazione Europea, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## **Allegato 1**

### **LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA FASE II DELLE AZIONI DI RETE PER IL LAVORO**

## Indice

<b>1. EVOLUZIONE DELLE AZIONI DI RETE PER IL LAVORO .....</b>	
<b>2. DESTINATARI .....</b>	
<b>3. BENEFICIARI .....</b>	
<b>4. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI.....</b>	
4.1. Servizi a processo .....	
4.2. Inserimento e avvio al lavoro .....	
4.3. Promozione e accompagnamento al tirocinio .....	
4.4. Accompagnamento all'avvio di impresa .....	
<b>5. SELEZIONE DEI PROGETTI.....</b>	
<b>6. DURATA DEL PROGETTO .....</b>	
<b>7. ARTICOLAZIONE DEL BUDGET .....</b>	
<b>8. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE.....</b>	
<b>9. DOTAZIONE FINANZIARIA .....</b>	
<b>10. ALLEGATI.....</b>	
10.1. Scheda di sintesi .....	

## 1. Evoluzione delle Azioni di Rete per il lavoro

L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 da febbraio 2020 ha colpito in modo significativo e intenso il mercato del lavoro lombardo causando la perdita di circa 200 mila posizioni lavorative rispetto allo stesso periodo del 2019. Dopo la fine del blocco dei licenziamenti, in vigore dal 23 febbraio scorso, inoltre, si prevedono uscite significative dalle aziende in maggiore difficoltà.

Alla luce di questo quadro, Regione Lombardia intende accompagnare la riqualificazione e il reinserimento di gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione o coinvolti in processi di crisi, con strumenti innovativi in particolare per quei settori più colpiti dalle restrizioni imposte per contenere l'emergenza sanitaria.

A tal fine, Regione Lombardia intende rilanciare le Azioni di rete per il lavoro, non solo per supportare il mantenimento dei livelli occupazionali nei settori/filiere produttive più compromessi dalla crisi, ma anche per favorire la ripresa economica attraverso processi di riqualificazione funzionali alla transizione verso i settori che risulteranno più produttivi.

Le nuove caratteristiche dell'iniziativa tengono conto, da un lato, dei risultati ottenuti con le precedenti edizioni, dall'altro dalle crescenti necessità di tempestività e semplificazione dell'intervento nel nuovo contesto di riferimento.

Le azioni di rete sono attuate nel nuovo quadro di risorse comunitarie e nazionali di cui Regione Lombardia dispone nell'ambito dell'Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, e tengono conto degli esiti delle interlocuzioni con la Commissione Europea in merito al riconoscimento ai servizi a risultato.

## 2. Destinatari

Sono ammessi a partecipare alle azioni previste dall'Avviso, le **persone in cerca di nuova occupazione provenienti da una o più unità produttive/operative** ubicate in Lombardia che, al momento dell'adesione al progetto, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- **Occupati sospesi** percettori di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano prevedibili degli esuberi (restano inclusi occupati sospesi da aziende in fallimento in applicazione dell'art.72 della Legge Fallimentare - Regio decreto 267/43).
- **Disoccupati**, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito, cessati da rapporto di lavoro di tipo subordinato.

I destinatari che aderiscono ad un progetto di Azioni di rete per il lavoro non possono partecipare contemporaneamente ad un altro intervento di politica attiva finanziato da risorse pubbliche (quali ad esempio Dote Unica Lavoro, Programma Garanzia Giovani).

Gli occupati sospesi beneficiari di Assegno di Ricollocazione nell'ambito di un Accordo di Ricollocazione sottoscritto ai sensi del art.24-bis d.lgs. 148/2015, possono essere coinvolti nei progetti quali destinatari esclusivamente per la fruizione dei servizi di formazione.

## 3. Beneficiari

La domanda per accedere al contributo previsto dall'Avviso deve essere presentata da un partenariato, con le seguenti caratteristiche:

- il soggetto capofila deve necessariamente essere un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro;
- la rete di partenariato deve comprendere **almeno tre soggetti** (incluso il capofila), tra quelli di seguito indicati:
  - operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o di formazione, pubblici e privati;
  - centri per l'impiego;
  - aziende;
  - enti locali territoriali;
  - parti sociali;
  - distretti (L. 317/91 e DGR n. VII/3839 del 16 marzo 2001) e metadistretti industriali (DGR n. VII/6356 del 5 ottobre 2001);
  - distretti commerciali (DGR n. VIII/7730 del 24 luglio 2008);
  - camere di commercio;
  - fondazioni grant making;
  - advisor o consulenti direzionali o di outplacement;
  - consulenti/società di outplacement;
  - organizzazioni del terzo settore;
  - operatori autorizzati nazionali;
  - agenzie per il lavoro (APL);
  - istituzioni scolastiche, formative e universitarie.

Tutti i partner della rete rappresentano un valore aggiunto nella ricerca di soluzioni occupazionali a favore dei destinatari e nella supervisione del corretto svolgimento delle attività progettuali. I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di partecipazione dei partner al progetto.

#### 4. Caratteristiche dei progetti

L'Avviso consente di attivare percorsi di ricollocazione composti da servizi a processo e a risultato.

La misura prevede:

- Una **fase preliminare** di erogazione dei servizi di accesso, orientamento e formazione, che sono funzionali a fornire alle persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro
- Una **fase di assistenza intensiva**, rappresentata alternativamente dai servizi di:
  - Inserimento e avvio al lavoro
  - Promozione e accompagnamento al tirocinio
  - Accompagnamento all'avvio di impresa

Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento e di almeno uno dei servizi di assistenza intensiva.

I sottoparagrafi che seguono illustrano le principali caratteristiche dei servizi ammissibili. I provvedimenti attuativi dettagliano gli standard di durata e di costo per i singoli servizi, nonché le modalità di erogazione a distanza degli stessi, in modo coerente con quanto previsto per Dote Unica Lavoro. Per i servizi relativi alla fase di assistenza intensiva, gli standard sono definiti per le singole fasce di intensità di aiuto, come definite dalla DGR n. 3470/2020.



## **4.1. Servizi a processo**

### **Accesso al servizio**

La fase di presa in carico include l'accoglienza della persona e il momento della prima rilevazione delle sue esigenze e caratteristiche, funzionali alla sua profilazione e alla definizione di un percorso personalizzato che risponda ai suoi bisogni. La presa in carico rappresenta un servizio essenziale che deve essere erogato a titolo gratuito dagli operatori accreditati.

### **Orientamento e formazione**

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

I servizi possono essere erogati in modo individuale o collettivo e sono riconosciuti sulla base delle attività realizzate (a processo).

#### Orientamento individuale

Sono compresi i servizi al lavoro erogabili in modalità individuale o individualizzata fino a 3 persone.

I servizi inclusi nell'orientamento individuale (colloquio specialistico, orientamento individuale, bilancio delle competenze e analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità, coaching, creazione rete di sostegno) consentono di approfondire i bisogni del singolo e monitorare gli avanzamenti utili a raggiungere il risultato occupazionale.

#### Orientamento di gruppo e formazione

Sono compresi i servizi di formazione e servizi al lavoro, questi ultimi erogabili in modalità collettiva, oltre 3 persone.

I servizi di orientamento di gruppo sono utili a favorire un confronto costruttivo tra i partecipanti rispetto alle opportunità del mercato del lavoro e a favorire il networking mentre i servizi di formazione sono funzionali a potenziare le conoscenze e le competenze dei destinatari.

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall'orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso. È da escludere, quindi, la formazione continua.

I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di erogazione della formazione, tenendo conto anche delle esigenze specifiche dei settori più colpiti.

## **4.2. Inserimento e avvio al lavoro**

Il Servizio di "Inserimento e avvio al lavoro" è riconosciuto a costi standard a risultato, a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi, incluse le proroghe e le trasformazioni, e, nel caso in cui sia a tempo parziale, deve prevedere almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto.

Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario, nei 120 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stato occupato, anche in una missione di somministrazione, prima della presa in carico.



### 4.3. Promozione e accompagnamento al tirocinio

Il servizio di Promozione e Accompagnamento al tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (fascia 4 - molto alta), all'attivazione e alla conclusione di un unico tirocinio extracurriculare in azienda funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a costi standard a risultato a conclusione di un periodo di tirocinio minimo pari a 4 mesi (120 giorni da calendario). In caso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, entro il periodo di durata del progetto, il servizio non può essere riconosciuto se è rendicontato quello di Inserimento e avvio al lavoro.

### 4.4. Accompagnamento all'avvio di impresa

Il Servizio di "Accompagnamento all'avvio di impresa" è rappresentato dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

## 5. Selezione dei progetti

I progetti saranno oggetto d'istruttoria rispetto alla presenza e alla completezza della documentazione richiesta.

I progetti saranno inoltre oggetto di valutazione da parte di un Nucleo di Valutazione.

Gli esiti della valutazione dei progetti ne determinano:

- l'ammissibilità al finanziamento;
- l'ammissibilità e non finanziabilità in caso di esaurimento della dotazione finanziaria;
- la non ammissibilità.

I criteri di valutazione saranno dettagliati nel dispositivo attuativo e devono riguardare:

- **Qualità del progetto**, in termini di coerenza con le finalità della misura, omogeneità del target e di rispondenza dell'intervento proposto rispetto ai fabbisogni individuati;
- **Efficacia potenziale**, in termini di strategie individuate per gli inserimenti lavorativi, di ricadute occupazionali previste nonché di individuazione di nuovi potenziali datori di lavoro;
- **Composizione della partnership**, rispetto alle competenze e alla rappresentatività dei componenti la rete e la stabilità e sostenibilità del partenariato.

Per ciascun criterio il dispositivo attuativo dovrà definire i punteggi ed eventuali soglie di sufficienza ai fini dell'ammissibilità dei progetti.

## 6. Durata del progetto

La durata massima del progetto è di 12 mesi dalla data di avvio e i progetti devono concludersi entro il 31/12/2022.

## 7. Articolazione del budget

Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è definito in funzione del numero dei destinatari come riportato di seguito:

Tab.1 - Contributo erogabile

Numero di destinatari per progetto	Contributo massimo (euro)
da 10 a 20	70.000
da 21 a 30	110.000
da 31 a 50	180.000
da 50 a 100	250.000

L'importo totale del Piano dei conti è pertanto determinato sulla base del numero dei destinatari.

Il numero di destinatari che devono essere presi in carico dalla rete nell'ambito del progetto va da un minimo di 10 ad un massimo di 100 persone.

In sede di presentazione della proposta progettuale il partenariato dovrà dichiarare la percentuale di budget da destinare ai servizi a processo e ai servizi a risultato. I servizi a processo possono costituire al massimo l'85% del budget di progetto.

E' possibile rendicontare una quota di servizi a risultato superiore a quella prevista in sede di presentazione delle proposte progettuali, nel caso in cui nel corso della realizzazione del progetto si verificasse uno scostamento da quanto definito in sede di budget a preventivo a fronte di una corrispondente diminuzione della spesa rendicontata per i servizi a processo, nei limiti dell'importo totale del contributo richiesto e autorizzato per la realizzazione del progetto.

Rispetto ai servizi a processo, è consentita una variazione di spesa superiore rispetto al budget iniziale alle seguenti condizioni:

- nei limiti del 20% della quota di budget prevista per i servizi a risultato;
- esclusivamente nei casi in cui la quota rendicontata per i servizi a risultato non sia comunque inferiore al 15% del budget complessivo definito in sede di proposta progettuale;
- nei limiti dell'importo totale del contributo richiesto e autorizzato per la realizzazione del progetto.

In ogni caso l'erogazione del contributo avverrà a seguito della realizzazione delle attività previste a progetto (anche sulla base di stati di avanzamento) e della relativa rendicontazione dei servizi effettuati, secondo le modalità che verranno definite nell'Avviso.

## 8. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Regione Lombardia effettuerà una valutazione intermedia delle Azioni di Rete, anche in relazione al trend del mercato del lavoro.

Sulla base degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri, al fine di favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità.

## **9. Dotazione finanziaria**

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ammontano a € 5.000.000,00.

Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata sulla base dell'andamento della misura.

10. Allegati

10.1. Scheda di sintesi

Voci	Descrizione
TITOLO	Azioni di Rete per il Lavoro
DI COSA SI TRATTA	<p>A fronte della crisi occupazionale conseguente alle misure di contenimento della pandemia COVID-19 rispetto alla quale si prevede un peggioramento a seguito della fine del blocco dei licenziamenti, in vigore dal 23 febbraio scorso Regione Lombardia intende garantire uno strumento ad hoc per accompagnare la riqualificazione e il reinserimento di gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione o coinvolti in processi di crisi aziendale. L'obiettivo della misura è non solo per supportare il mantenimento dei livelli occupazionali nei settori/filiere produttive più colpiti dalla crisi, ma anche favorire la ripresa economica attraverso processi di riqualificazione funzionali alla transizione verso i settori che risulteranno più produttivi.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>La domanda per accedere al contributo previsto dall'Avviso deve essere presentata da un <b>partenariato</b>, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il soggetto capofila deve necessariamente essere un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro;</li><li>• la rete di partenariato deve comprendere <b>almeno tre soggetti</b> (incluso il capofila), tra quelli di seguito indicati:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o di formazione, pubblici e privati;</li><li>◦ centri per l'impiego;</li><li>◦ aziende;</li><li>◦ enti locali territoriali;</li><li>◦ parti sociali;</li><li>◦ distretti (L. 317/91 e DGR n. VII/3839 del 16 marzo 2001) e metadistretti industriali (DGR n. VII/6356 del 5 ottobre 2001);</li><li>◦ distretti commerciali (DGR n. VIII/7730 del 24 luglio 2008);</li><li>◦ camere di commercio;</li><li>◦ fondazioni grant making;</li><li>◦ advisor o consulenti direzionali o di outplacement;</li><li>◦ consulenti/società di outplacement;</li><li>◦ organizzazioni del terzo settore;</li><li>◦ operatori autorizzati nazionali;</li><li>◦ agenzie per il lavoro (APL);</li><li>◦ istituzioni scolastiche, formative e universitarie.</li></ul></li></ul>
SOGGETTI DESTINATARI	<p>Sono ammessi a partecipare alle azioni previste dall'Avviso, le <b>persone in cerca di nuova occupazione provenienti da una o più unità produttive/operative ubicate in Lombardia</b> che, al momento dell'adesione al progetto, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:</p>

Voci	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Occupati sospesi</b> percettori di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano prevedibili degli esuberi (restano inclusi occupati sospesi da aziende in fallimento in applicazione dell'art.72 della Legge Fallimentare - Regio decreto 267/43).</li> <li>• <b>Disoccupati</b>, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito, cessati da rapporto di lavoro di tipo subordinato.</li> </ul> <p>I destinatari che aderiscono ad un progetto di Azioni di rete per il lavoro non possono partecipare contemporaneamente ad un altro intervento di politica attiva finanziato da risorse pubbliche (quali ad esempio Dote Unica Lavoro, Programma Garanzia Giovani). Gli occupati sospesi beneficiari di Assegno di Ricollocazione nell'ambito di un Accordo di Ricollocazione sottoscritto ai sensi del art.24-bis d.lgs. 148/2015, possono essere coinvolti nei progetti quali destinatari esclusivamente per la fruizione dei servizi di formazione.</p> <p>Il numero di destinatari che devono essere presi in carico dalla rete nell'ambito del progetto va da un minimo di 10 ad un massimo di 100 persone.</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 5.000.000,00.
<b>CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO</b>	<p>La misura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una <b>fase preliminare</b> di erogazione dei servizi di accesso, orientamento e formazione, che sono funzionali a fornire alle persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro (riconosciuti a processo senza condizionalità);</li> <li>• Una <b>fase di assistenza intensiva</b>, rappresentata alternativamente dai servizi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inserimento e avvio al lavoro (a risultato);</li> <li>○ Promozione e accompagnamento al tirocinio (a risultato);</li> <li>○ Accompagnamento all'avvio di impresa (a processo condizionato al risultato per il 30%).</li> </ul> </li> </ul> <p>Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento e di almeno uno dei servizi di assistenza intensiva.</p>
<b>ARTICOLAZIONE DEL BUDGET</b>	Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è definito in funzione del numero dei destinatari come riportato di seguito:

Voci	Descrizione										
	<table><tr><th>Numero di destinatari per progetto</th><th>Contributo massimo (euro)</th></tr><tr><td>da 10 a 20</td><td>70.000</td></tr><tr><td>da 21 a 30</td><td>110.000</td></tr><tr><td>da 31 a 50</td><td>180.000</td></tr><tr><td>da 50 a 100</td><td>250.000</td></tr></table> <p>I servizi a processo possono costituire al massimo l’85% del budget di progetto.</p> <p>L’erogazione del contributo avverrà a seguito della realizzazione delle attività previste a progetto (anche sulla base di stati di avanzamento) e della relativa rendicontazione dei servizi effettuati, secondo le modalità che verranno definite nell’Avviso.</p>	Numero di destinatari per progetto	Contributo massimo (euro)	da 10 a 20	70.000	da 21 a 30	110.000	da 31 a 50	180.000	da 50 a 100	250.000
Numero di destinatari per progetto	Contributo massimo (euro)										
da 10 a 20	70.000										
da 21 a 30	110.000										
da 31 a 50	180.000										
da 50 a 100	250.000										
PROCEDURA DI SELEZIONE	I progetti, presentati a sportello, saranno oggetto di istruttoria rispetto alla presenza e alla completezza della documentazione richiesta e di valutazione.										

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 24 dicembre 2020

**D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4077**  
**Aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle**  
**istituzioni scolastiche per l'A.S. 2021/2022**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- la l. 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
- il d.l. n. 112 del 23 giugno 2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. nr. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. nr. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'articolo 19;
- il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 5 marzo 2013, n. 52 «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89»;
- il d.l. 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, l'università e ricerca», come convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128 e, in particolare, l'art. 12, che inserisce il comma 5-ter all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», che al comma 85, art. 1 conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed in particolare l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della

legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura»;

Atteso che:

- spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
- spettano alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la Giunta regionale approva annualmente il Piano di organizzazione della rete scolastica sulla base dei Piani provinciali, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 233/1998;
- non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata, previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del d.l. n. 98 del 2011 e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento;

Richiamate:

- la d.g.r.n. XI/3710 del 26 ottobre 2020 «Aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e proroga termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2021/2022», con la quale è stata fissata la data del 9 dicembre 2020 quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al Piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2021/2022;
- la d.g.r. n. XI/3882 del 23 novembre 2020 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022», con la quale è stato approvato il Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo per l'a.s. 2021/2022;

Considerato che, successivamente all'approvazione della d.g.r. n. 3882/2020 ed entro il termine fissato, sono pervenute da parte delle Amministrazioni provinciali alcune richieste di rettifica da apportare al Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022, come meglio dettagliate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- aggiornare e riapprovare il Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo per l'a.s. 2021/2022, come risulta dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ritrasmettere il Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022 approvato con il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia al fine di garantire il corretto avvio del processo di raccolta delle iscrizioni al nuovo anno scolastico;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di recepire le richieste di rettifica inviate dalle Amministrazioni provinciali competenti da apportare al Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022, come meglio dettagliate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di aggiornare e riapprovare il Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo per l'a.s. 2021/2022 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alle Amministrazioni Provinciali per gli adempimenti di competenza, nonché all'ANCI Lombardia;